

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

#### Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università

**ONOREVOLI SENATORI.** — Con il presente disegno di legge si propongono modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguardanti le borse di studio ed il dottorato di ricerca.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede tre modifiche all'articolo 71 del citato decreto:

la prima precisa la composizione della commissione, affidata nell'originario testo genericamente a tre docenti di ruolo, disponendo che due docenti devono appartenere alla fascia dei professori ordinari e uno alla fascia dei professori associati;

la seconda modifica ammette ai corsi di dottorato di ricerca anche gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la necessità di non superare il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio, di cui all'articolo 75 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al fine

di non alterare la programmazione dei dottorati che sono a numero chiuso;

la terza modifica riguarda, infine, la possibilità di partecipazione al concorso per il dottorato di ricerca di tutti i pubblici dipendenti, con eventuale esonero totale dal servizio nel caso in cui il relativo stato giuridico lo consenta. Per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di esonero parziale è stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti (articolo 14, comma nono, della legge n. 270 del 1982).

L'articolo 2 sovviene ad una lacuna del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che, pure prevedendo la possibilità dell'aspirante al dottorato di ricerca di svolgere periodi di studio all'estero, non ha disciplinato il trattamento economico spettante in tale evenienza. Con la norma proposta si adegua il trattamento dell'allievo dei corsi di dottorato a quello già previsto per il fruitore di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero, il cui importo è maggiorato del 50 per cento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna sede e per ciascun corso è costituita una commissione per l'esame di ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due, uno professore ordinario o straordinario e l'altro professore associato, estratti a sorte tra due rispettive terne designate dal Consiglio di facoltà, ed uno, professore ordinario o straordinario, estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenente al gruppo di discipline cui si riferisce il corso »;

alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori » sono sostituite dalle seguenti: « e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I dipendenti dello Stato e di enti pubblici possono ottenere l'esonero totale dal servizio qualora ciò sia consentito dalle disposizioni del relativo stato giuridico. Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado possono ottenere esoneri con le modalità di cui all'articolo 14, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

**Art. 2.**

All'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo

comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».